



CAMERA
PENALE
VENEZIANA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Aprile... in sintesi

La newsletter della Camera Penale Veneziana n. 1/2026

Legislazione

Convertito in legge il decreto cd. sicurezza n. 23/2026

D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2026, n. 54, pubblicata in Gazz. Uff. 24.04.2026 n. 95

È stata approvata la legge 24 aprile 2026, n. 54 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*» (c.d. decreto sicurezza). Nelle norme di conversione viene confermato l'impianto repressivo del testo originario, introducendo nuove fattispecie criminose e un inasprimento delle pene per reati legati alla sicurezza urbana, nonché ampliando l'ambito applicativo di alcuni delitti. Vengono inoltre incrementati i poteri di polizia e le misure di prevenzione, con maggiore ricorso a strumenti cautelari e procedure accelerate. In materia di immigrazione, si aumentano le sanzioni e si rafforzano i meccanismi di espulsione. Si riportano gli articoli in cui è suddiviso il testo normativo:

Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere

Art. 2. Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile

Art. 3. Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato

Art. 4. Zone a vigilanza rafforzata, adeguamento e potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche

Art. 5. Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti

Art. 6. Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

Art. 7. Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica

Art. 8. Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 8-bis. Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori

Art. 9. Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni

Art. 10. Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico

Art. 11. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico.

La Corte Costituzionale

Il giudice può confermare la confisca malgrado la prescrizione del reato

Corte Cost., Sent. n. 49, ud. 11.02.2026, dep. 9.04.2026

La Corte costituzionale ha stabilito che la previsione di cui all'art. 578-bis c.p.p. non contrasta con la presunzione di innocenza: il giudice d'appello, pur a fronte della prescrizione del reato, può decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo

accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penale, senza che ciò implichi una affermazione di responsabilità. La motivazione deve tuttavia mantenersi neutra, evitando qualsiasi valutazione circa un possibile esito di condanna nel merito.

Giudicato penale nel processo tributario e sua efficacia vincolante.

Corte Cost., sent. n. 50, ud. 27.01.2026, dep. 13.04.2026

La Consulta con la sentenza in commento ha affermato che, in presenza di identità dei fatti contestati, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” vincola il giudice tributario, precludendogli di pervenire ad un accertamento difforme. Tale efficacia non opera, tuttavia, quando nel giudizio tributario rilevino presunzioni legali non utilizzabili dal giudice penale e l’assoluzione non sia fondata su un accertamento positivo dell’inesistenza del fatto, ovvero quando la pronuncia assolutoria dipenda esclusivamente dall’inutilizzabilità, nel processo penale, di prove che risultino invece utilizzabili in sede tributaria.

Illegittima la mancata previsione della conversione della pena pecuniaria in detenzione domiciliare sostitutiva nel caso di insolvenza.

Corte Cost., sent. n. 54, ud. 9.02.2026, dep. 17.04.2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disciplina che non prevede la conversione delle pene pecuniarie irrogate, in caso di insolvenza del condannato, nella detenzione domiciliare sostitutiva. La Corte ha ritenuto irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena l’assenza di un meccanismo che assicuri l’effettività della sanzione senza discriminazioni legate alle condizioni economiche del reo.

Patrocinio a spese dello Stato e presunzione di superamento dei limiti di reddito in caso di precedenti condanne per determinati reati.

Corte Cost., sent. n. 55, ud. 12.01.2026, dep. 17.04.2026

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede una presunzione di superamento dei limiti reddituali ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i condannati per determinati reati. La Corte ha ribadito che tale presunzione è relativa e superabile mediante adeguata prova contraria da parte dell'istante, cui si accompagna l'obbligo del giudice di svolgere una verifica rigorosa della condizione economica, anche tramite gli strumenti istruttori previsti dall'ordinamento.

Preclusa l'attività istruttoria in udienza predibattimentale.

Corte Cost., sent. n. 58, ud. 12.03.2026, dep. 27.04.2026

Non viola i principi di eguaglianza, obbligatorietà dell'azione penale e ragionevole durata del processo la disciplina dell'udienza predibattimentale introdotta dalla cd. Riforma Cartabia. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto non necessario attribuire al giudice il potere di assumere prove decisive ai fini di una pronuncia di non luogo a procedere. Nella decisione si evidenzia che l'udienza predibattimentale ha funzione di "filtro", volta a evitare dibattimenti inutili quando non vi sia una ragionevole previsione di condanna, tutelando così sia l'efficienza del sistema sia i diritti dell'imputato. Eventuali lacune nelle indagini possono essere colmate nel dibattimento, senza necessità di anticipare l'assunzione delle prove.

Esclusa anche ogni disparità rispetto all'udienza preliminare, poiché le due fasi hanno

struttura e finalità diverse, nonché ogni contrasto con la durata ragionevole del processo, che potrebbe anzi risultare compromessa da un ampliamento dei poteri istruttori in sede predibattimentale.

Legittima l'esenzione del querelante da responsabilità per le spese sostenute e i danni subiti dall'indagato in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Corte Cost., sent. n. 59, ud. 12.03.2026, dep. 27.04.2026

Sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409 e 410 c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono alcuna forma di ristoro in favore dell'indagato che, assistito dal difensore, abbia partecipato all'udienza camerale instaurata a seguito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, poi dichiarata inammissibile nel merito, neppure nell'ipotesi in cui l'iniziativa del querelante sia stata promossa con colpa grave.

La Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite

Sollevata questione di legittimità costituzionale.

Cass. Pen., Sez. Un., ordinanza n. 14860, ud. 26.02.2026, dep. 24.04.2026

Le Sezioni Unite penali hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3,

24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

Le Sezioni semplici

Querela valida: rilevano provenienza certa e *favor querelae*.

Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 12880 ud. 14.01.2026, dep. 8.04.2026

La Corte di Cassazione ha ribadito che la mancata identificazione formale dell'esponente da parte dell'autorità ricevente non determina l'invalidità dell'atto di querela ove sia comunque accertata la sicura provenienza, desumibile anche da elementi successivi (quali la costituzione di parte civile o la partecipazione al processo). La volontà punitiva, inoltre, non richiede formule sacramentali e può essere implicitamente ricavata dal contenuto dell'atto, dovendosi privilegiare, nei casi dubbi, un'interpretazione conforme al principio del *favor querelae*.

Guida in stato di ebbrezza e nozione sostanziale di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato.

Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 12894, ud. 5.02.2026, dep. 8.04.2026

Ai fini dell'applicazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo non coincide con la mera intestazione formale del mezzo, ma richiede l'effettiva disponibilità del bene, intesa come esercizio non occasionale di poteri di fatto corrispondenti a quelli del proprietario (*uti dominus*). Ne consegue che, ove il veicolo risulti appartenere a persona estranea al reato, deve essere obbligatoriamente disposto il raddoppio della durata della sospensione della patente, trattandosi di

sanzione amministrativa accessoria sottratta alla disponibilità delle parti anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta.

Reato di depistaggio ex art. 375 cod. pen.: necessaria l'effettiva idoneità della condotta ad incidere sull'indagine.

Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 13093, ud. 10.03.2026, dep. 09.04.2026

In tema di depistaggio, trattandosi di reato di pericolo concreto, è necessario che la condotta sia effettivamente idonea ad interferire con un'indagine o un giudizio in corso, determinandone un'effettiva alterazione o inquinamento. Ne consegue che la sua configurabilità non può desumersi dalla sola falsità delle dichiarazioni rese, essendo invece indispensabile la prova della loro concreta incidenza su specifiche esigenze investigative, risultate in concreto frustrate.

Rimane inapplicabile l'art. 131 bis c.p. al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previa verifica della qualifica rivestita dalla persona offesa.

Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 14741, ud. 17.03.2026, dep. 23.04.2026

Secondo la sentenza in commento, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto all'art. 341 bis c.p. permane il divieto di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., posto che tale divieto non opera automaticamente, ma solo a seguito della verifica dell'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza al momento del fatto da parte delle persone offese. Diversamente da quanto ritenuto per il delitto di cui all'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), per il quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto, per irragionevole automatismo anche nelle ipotesi di minima

offensività, la disciplina dell'art. 341 bis c.p. richiede una verifica in concreto della qualifica funzionale della persona offesa, escludendo un divieto generalizzato e astratto.

È ammissibile il ricorso in Cassazione per la dichiarazione di prescrizione del reato maturata prima della sentenza d'appello ma non eccepita nel giudizio di impugnazione.

Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 14729, ud. 6.03.2026, dep. 23.04.2026

La Corte di Legittimità con la sentenza citata ha affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione con cui è dedotta, sia pure come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata dal giudice del gravame.

Concorso tra il reato di maltrattamenti e atti persecutori dopo la novella introdotta dalla L. 181/2025.

Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 14882, ud. 17.03.2026, dep. 24.04.2026

La Corte di Cassazione ha affermato che, anche a seguito della modifica dell'art. 572 cod. pen. da parte dell'art. 1, comma 1, lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha incluso nel novero dei soggetti passivi la persona non più convivente, nel caso in cui agente e vittima siano legati da vincolo di filiazione, il delitto di maltrattamenti concorre con quello di atti persecutori aggravati, di cui all'art. 612 bis, comma secondo, cod. pen., nel caso di comportamenti violenti e molesti che, iniziati nell'ambito familiare, siano proseguiti dopo la cessazione della convivenza tra soggetto agente e persona offesa. In tal caso sussiste concorso tra i reati, poiché le condotte successive alla cessazione del rapporto non possono essere ricondotte a quelle già integrate in precedenza. La novella

non può applicarsi retroattivamente in ragione della sua natura di norma penale sfavorevole.

Nella medesima pronuncia si conferma che la polizia giudiziaria è tenuta, a pena di inutilizzabilità della prova, a documentare le dichiarazioni rese dalla persona offesa e acquisite a norma dell'art. 351 c.p.p., a differenza di quanto previsto per denunce e querele, a mezzo di fonoregistrazione o con modalità audiovisiva, come previsto dall'art. 357, comma 3-ter, c.p.p..

Pene sostitutive in appello.

Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 13507, ud. 17.03.2026, dep. 14.04.2026

La richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva può essere formulata con l'atto di appello o con i motivi nuovi, anche dal difensore privo di procura speciale. Il consenso dell'imputato, infatti, può essere espresso sino a quindici giorni prima dell'udienza – personalmente od a mezzo di procuratore speciale - ovvero, nel giudizio di appello con trattazione partecipata, all'udienza stessa dall'imputato presente, nel qual caso il difensore agisce quale mero *nuncius* dell'imputato, o, nei medesimi termini, dal difensore munitosi successivamente di procura speciale. Il giudice d'appello, ove riduca la pena entro i limiti di legge, è tenuto a verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per la sostituzione e, se necessario, ad attivare la procedura per l'acquisizione del consenso anche dopo la lettura del dispositivo.

MASSIME NON UFFICIALI